

# CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA DIOCESI DI MILANO

## REGOLAMENTO

### I. NATURA E FINALITÀ

#### Art. 1

*“Il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi [CAED] è l’organismo che coadiuva l’Arcivescovo nell’amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici” (Sinodo diocesano 47°, cost. 178, § 1).*

#### Art. 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI in materia amministrativa, dal Sinodo diocesano 47° e dal presente Regolamento.

### II. COMPITI

#### Art. 3

Il CAED esercita funzioni di indirizzo per l’amministrazione dei beni della Chiesa diocesana, offrendo all’Arcivescovo *pareri* circa:

- a) l’elaborazione della normativa diocesana sui beni (cann. 1276, § 2; 1277), in particolare nell’individuare gli atti di amministrazione straordinaria posti dagli enti soggetti all’Arcivescovo (can. 1281, § 2) e nello stabilire la misura e le modalità del tributo ordinario (can. 1263);
- b) le scelte di maggior rilievo, sia di carattere generale (per es. sulle modalità di investimento delle somme appartenenti agli enti ecclesiastici), sia per casi singoli (per es. la destinazione di un immobile di particolare valore di proprietà di un ente centrale della diocesi) (can. 1277).

#### Art. 4

Il CAED esprime all’Arcivescovo il proprio *consenso* circa:

- a) gli atti di amministrazione straordinaria posti dall’Arcivescovo, così come individuati dalla CEI (can. 1277; delibera CEI n. 37);
- b) gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (delibera n. 20: 250.000 euro) oppure di “ex voto” e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292);
- c) la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Arcidiocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; delibera CEI n. 38).

## **Art. 5**

Il CAED esprime all'Arcivescovo il proprio *parere* circa:

- a) gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti diocesani, per i quali è richiesto il nulla osta dell'Ordinario (can. 1281, § 1; cost. 338, § 1; decr. arc. 30 novembre 1990, prot. gen. 2283/90; nei termini previsti dalla normativa diocesana;
- b) i rendiconti annuali presentati dagli enti soggetti all'Arcivescovo (can. 1287, § 1);
- c) la custodia e l'investimento, tramite la Cassa diocesana legati, di beni assegnati a titolo di dote alle pie fondazioni (can. 1305);
- d) la riduzione degli oneri relativi a pie fondazioni, esclusi quelli per la celebrazione di Messe (can. 1310, § 2);
- e) la nomina e la rimozione dell'Economo della diocesi (can. 494, §§ 1 e 2);
- f) l'utilizzo del "fondo comune diocesano" a favore prevalentemente delle parrocchie in particolari difficoltà (cost. 328);
- g) ogni altra questione su cui l'Arcivescovo ritiene opportuno sentire il Consiglio.

## **Art. 6**

*"Nell'esercitare le sue funzioni di controllo e vigilanza sull'ente Arcidiocesi di Milano e sugli altri enti centrali, il Consiglio avrà cura di verificare gli indirizzi delle loro attività anche al fine di assicurarne il necessario coordinamento"* (cost. 179, § 5).

In particolare:

- a) definisce le modalità a cui l'Economo della diocesi e gli Amministratori degli enti centrali della diocesi (*"ovvero degli enti che perseguono finalità generali di carattere diocesano, qualunque sia la loro configurazione giuridica"*: cost. 178, § 3) devono attenersi nell'adempimento del loro compito e ne verifica l'esecuzione (can. 494, § 3);
- b) ogni anno, entro il mese di aprile, cura che venga predisposto il bilancio preventivo dell'Arcidiocesi e dei singoli enti centrali e ne approva il bilancio consuntivo (cann. 493 e 494, § 4);
- c) su proposta del Moderator Curiae, delibera l'assunzione e il trattamento economico del personale laico della Curia, secondo il Regolamento della stessa.

## **III. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 7**

*"Il Consiglio per gli affari economici è composto da membri scelti dall'Arcivescovo in ragione delle loro specifiche competenze"* (cost. 178, § 2), nel numero minimo di cinque e massimo di nove consiglieri. *"Essi siano preferibilmente laici a norma della costituzione 355"* (ibidem).

I membri del CAED devono avere i requisiti di cui al can. 492. *"La carica di consigliere del Consiglio per gli affari economici è di norma incompatibile con quella di membro dei consigli di amministrazione degli enti centrali della diocesi"* (cost. 178, § 3).

### **Art. 8**

*"Il Consiglio dura in carica cinque anni"* (cost. 178, § 4; can. 492, § 2), tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CAED. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato più volte (can. 492, § 2).

Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario integrare il numero o sostituire uno o più consiglieri, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio.

#### **Art. 9**

Al momento dell'accettazione della nomina, i Consiglieri garantiscono con giuramento davanti all'Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283, 1°).

I Consiglieri hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consigliere decade dal mandato.

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e i Consiglieri laici anche a un gettone di presenza nella misura stabilita periodicamente dal Presidente.

#### **Art. 10**

Oltre ai membri effettivi, sono sempre tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio: l'Economo diocesano, il Responsabile dell'Ufficio amministrativo e l'Avvocato generale. Essi non hanno diritto di voto, ma contribuiscono con la loro specifica competenza ed esperienza alla formazione delle deliberazioni del Consiglio (cost. 178, § 2).

I Responsabili degli altri Uffici e Servizi di Curia sono invitati dal Presidente di volta in volta, in occasione della presentazione di pratiche di loro competenza.

### **IV. PRESIDENTE E SEGRETARIO**

#### **Art. 11**

Il CAED è presieduto da un Vicario come delegato dell'Arcivescovo (can. 492, § 1). Egli, partecipando alle riunioni in rappresentanza dell'Arcivescovo, si astiene dalle votazioni. Qualora l'Arcivescovo partecipi alle sedute del CAED, ne assume anche la presidenza.

#### **Art. 12**

Spetta al Presidente, in particolare: convocare il Consiglio, moderare le sedute, sottoporre all'Arcivescovo i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio episcopale, il Collegio dei Consultori (CoCo) e gli Uffici o Servizi di Curia.

#### **Art. 13**

Il Segretario è nominato dall'Arcivescovo, anche al di fuori dei membri del CAED, e svolge la stessa funzione presso il CoCo, *“al fine di garantire un efficace coordinamento tra il Collegio dei consultori e il Consiglio per gli affari economici della diocesi”* (cost. 179, § 1). Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

Spetta in particolare al Segretario, o a un collaboratore da lui incaricato: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Consiglio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici o Servizi di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione dell'Arcivescovo.

### **V. SESSIONI**

#### **Art. 14**

Il CAED si raduna normalmente ogni due settimane per esaminare le pratiche di sua competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari. Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il CoCo, possono essere richieste dall'Arcivescovo, dal Presidente o da almeno tre Consiglieri.

## **Art. 15**

Il Presidente può invitare a partecipare al CAED, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, oltre ai Responsabili degli Uffici o Servizi di Curia interessati dalle materie in discussione (cf. art. 10).

## **Art. 16**

Entro i tre giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consiglieri l'ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

## **Art. 17**

Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente.

## **Art. 18**

Quando il Consiglio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consiglieri devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente.

Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Su richiesta dell'Arcivescovo o del Presidente o su istanza di almeno tre Consiglieri, il voto va espresso in forma segreta.

Quanto sottoposto a votazione è approvato se, presenti la maggioranza assoluta dei Consiglieri, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il *consenso* (cf. art. 4) del CAED si ritiene non dato; il *parere* (cf. artt. 3 e 5), invece, viene trasmesso all'Arcivescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consigliere richiedere che venga messa a verbale, e possa così essere conosciuta dall'Arcivescovo, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consigliere *“non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa”* (costt. 178, § 3 e 354).

## **Art. 19**

I Consiglieri e i partecipanti al CAED sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Presidente (can. 127, § 3).

## **Art. 20**

Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, a seguito della proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può stabilire che vengano costituite al proprio interno delle commissioni cui ordinariamente affidare l'elaborazione del parere relativo ad alcuni atti, compresi nelle seguenti tipologie:

- atti di cui all'art. 5, lett. a),
- locazioni per le quali la normativa diocesana richiede il parere del Consiglio.

Le commissioni devono essere composte da almeno un terzo dei consiglieri e la loro costituzione deve essere stabilita di volta in volta, precisando gli argomenti sui quali esprimere il parere.

Compete al Presidente determinare il numero di consiglieri che partecipano alle commissioni, la loro composizione, nonché gli atti da esaminare.

La costituzione di tali commissioni e i pareri così formulati devono essere inseriti nel verbale del Consiglio.

Le convocazioni delle commissioni e i loro lavori sono disciplinati dalle norme del presente Regolamento (per quanto applicabili) e dalla predetta delibera.

La decisione di procedere per commissioni, una volta assunta, si intende vigente sino alla conclusione del mandato in corso, salvo revoca precedente, da stabilire mediante nuova deliberazione del Consiglio.

## **VI. VERBALE E SUA PRESENTAZIONE ALL'ARCIVESCOVO**

### **Art. 21**

Il verbale delle sessioni, redatto dal Segretario, viene presentato all'Arcivescovo dal Presidente.

Il verbale contiene, oltre alle pratiche di competenza solo del CAED, anche quelle di competenza comune con il CoCo e approvate dai due organismi.

## **VII. PROCEDURA D'URGENZA**

### **Art. 22**

Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CAED e non sia possibile attendere la riunione programmata del Consiglio, si può ricorrere a una procedura speciale.

Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benestare del Presidente e di due Consiglieri.

Nella seduta successiva, il Presidente, o uno dei Consiglieri firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CAED la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

*[in vigore dal 18 novembre 2012]*

